

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (734)	401
PRESIDENTE	401, 406, 407
PRETI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	403, 405 406
BERLINGUER LUIGI	404, 406
DE POLZER	406

La seduta comincia alle 9,40.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Del disegno di legge sono io stesso relatore.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, sul disegno di legge in esame fu già svolta la

relazione e fu avviata la discussione generale, nel corso della quale sorsero alcune perplessità.

Il disegno di legge tendeva a dare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ordinamento di tipo universitario, istituendo presso di essa sei posti di ruolo riservati a professori universitari; a questi posti, quindi, dovevano essere trasferiti professori provenienti da altre università.

Fu osservato che in questo modo si veniva ad istituire una nuova facoltà universitaria e si obiettò che ciò non era opportuno in considerazione delle finalità di insegnamento pratico che la scuola persegue.

A questo punto si sospese quindi la discussione anche perché il ministro Preti invitò alcuni colleghi della Commissione a prendere diretta conoscenza del funzionamento di alcune analoghe scuole della pubblica amministrazione che operano all'estero. Conseguentemente un gruppo di colleghi si è recato a Parigi e a Londra per esaminare le locali scuole superiori della pubblica amministrazione.

In seguito alle osservazioni fatte nel corso di queste visite si è potuto constatare come quelle critiche alle quali ho accennato — relative al tono eccessivamente cattedratico che si vorrebbe dare alla nostra scuola — non fossero prive di fondamento. Quelle straniere, infatti, sono scuole che potremmo dire di applicazione, anche se pur sempre scuole superiori di applicazione; non sono scuole di dottrina, anche se la dottrina vi è insegnata, per-

ché si tratta soprattutto dottrina applicata all'amministrazione.

Pertanto, facendo della scuola di Caserta una scuola nella quale gli insegnanti sono esclusivamente professori universitari, ne avremmo fatto una scuola orientata, come è l'università, verso la ricerca scientifica più che verso l'applicazione pratica.

Tornammo quindi dal viaggio con la convinzione che il nostro orientamento avrebbe dovuto essere questo: giovare sì, anche di professori universitari, ma in misura ridotta, per rammentare agli allievi le linee fondamentali di alcune discipline universitarie, ma giovare soprattutto di personale operante nell'amministrazione dello Stato. A questo proposito, ritengo anche che, per il migliore funzionamento della scuola stessa, sarebbe opportuno che essa fosse trasferita da Caserta a Roma, perché è difficile che una scuola del genere possa vivere lontano da quelli che sono i grandi centri dell'amministrazione pubblica.

Importante, comunque, il fatto che tornammo con la convinzione che il corpo insegnante dovesse essere costituito in parte da professori universitari — ma per una parte ridotta, affinché quella di Caserta non sia un'altra università — e in parte da uomini che svolgono la loro attività in seno all'amministrazione pubblica, consiglieri di Stato, magistrati, ecc.

Di questo nostro orientamento facemmo partecipe il Ministro Preti, ben disposto ad un ripensamento sulla natura della scuola che ha fatto predisporre, e ci ha fatto pervenire un corpo coerente di emendamento al disegno di legge.

Poiché ritengo di poter assumere — se non vi sono obiezioni — che la discussione generale è stata esaurita nella seduta precedente, dò lettura innanzitutto dei due articoli del disegno di legge originario.

ART. 1.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione può procedere, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso degli interessati, alla chiamata di professori universitari di ruolo, in numero non superiore ad otto, per l'insegnamento nella scuola stessa.

Alla destinazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro della pubblica istruzione e con quello del tesoro.

Le cattedre già ricoperte e i relativi posti sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.

Ai predetti professori continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari di ruolo. Essi cessano dalla destinazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione quando una facoltà universitaria li chiami a coprire un posto di ruolo disponibile.

ART. 2.

Gli assegni ed ogni altra competenza per i professori destinati alla Scuola superiore della pubblica amministrazione gravano sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo alla Scuola stessa.

Dò lettura ora degli emendamenti presentati dal Governo, e prego nel contempo il ministro Preti di illustrarli:

ART. 1.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione può procedere, con deliberazione del Consiglio direttivo e con consenso degli interessati, alla chiamata di professori universitari di ruolo, in numero non superiore a due, per l'insegnamento e per le attività di studio nella Scuola stessa.

Alla destinazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro della pubblica istruzione e con quello del tesoro.

Le cattedre già ricoperte e i relativi posti sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.

Ai predetti professori continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari di ruolo. Essi cessano dalla destinazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione quando una facoltà universitaria li chiami a coprire un posto di ruolo disponibile.

ART. 2.

Per l'insegnamento e l'attività di studio, la Scuola superiore della pubblica amministrazione può procedere, con le modalità di cui al primo comma del precedente articolo 1, alla chiamata di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di avvocati dello Stato e di impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, in numero non superiore a sei.

Essi sono collocati nella posizione di fuori ruolo, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 3.

(Aggiuntivo)

Con deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, possono essere affidati incarichi di insegnamento a tempo determinato presso le scuole stesse a professori universitari, a magistrati, ad avvocati dello Stato, ad impiegati civili dello Stato nonché a cultori della disciplina d'insegnamento.

ART. 4.

(Aggiuntivo)

Gli assegni ed ogni altra competenza per i docenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonché il compenso spettante agli incaricati di cui al precedente articolo 3 gravano sui competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sottorubrica Scuola superiore della pubblica istruzione.

ART. 5.

(Aggiuntivo)

Il primo comma dell'articolo 151 del testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso:

A seguito dell'eventuale approvazione degli emendamenti riportati, anche il titolo del provvedimento dovrebbe essere convertito nel seguente:

« Norme relative ai docenti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ».

PRETI, *Ministro senza portafoglio*. Il Presidente ha già illustrato con tale chiarezza lo scopo del provvedimento che non penso sia il caso di aggiungere molte parole. Tengo, in ogni modo, a fornire alla Commissione delle precisazioni generali circa la Scuola superiore di Caserta. L'attuale situazione di questa scuola è oggi piuttosto precaria — per non dire che è molto precaria... — nonostante che la si sia riorganizzata.

Non essendoci, infatti, la possibilità di assegnarvi né in via permanente, né per 2 o 3 anni di insegnamento, alcun funzionario dello Stato, praticamente, coloro che insegnano nella scuola, dove si tengono ogni tre mesi dei corsi, vanno avanti e indietro, e debbono fare anche altre cose; sono costretti a conciliare opposte esigenze e, quindi, in definitiva, a dedicare soltanto una parte del loro tempo, che

forse non è né la maggiore né la migliore, a questo compito.

Di qui la necessità di poter contare su un numero, sia pure limitato, di docenti che si dedichino permanentemente alla scuola; che possano risiedervi e che, veramente, seguano i giovani laureati che hanno vinto il concorso. Ora questi ultimi, a Caserta intendono andarci non certo per ristudiare le materie universitarie, ma per rendersi conto di quel che effettivamente è, dal punto di vista pratico, l'Amministrazione dello Stato.

L'articolo 2 del testo emendato che ho avuto l'onore di presentare, ha appunto lo scopo di distaccare, nella posizione di fuori ruolo, dei funzionari o dei magistrati, che si dedichino a questo insegnamento, senza doverlo dividere con altre assorbenti preoccupazioni.

Rimarrebbero soltanto due professori universitari, per le ragioni già esposte dal Presidente, onorevole Ermini, e che io tengo a ribadire: se noi, infatti, come era previsto nel primitivo testo, mantenessimo a Caserta 8 professori universitari, potremmo in effetti dare ad eminenti studiosi la possibilità di vincere il concorso e quindi di avere una cattedra, ma non credo che agiremmo con molto senso di responsabilità, nei confronti dei giovani veramente interessati a questa esperienza, che non gradiscono — come ho già detto — l'insegnamento universitario, preferendo un insegnamento di altro tipo. Vi sono dei giovani che hanno finito di studiare diritto amministrativo da appena un anno prima. Che senso ha fargli frequentare un nuovo corso sulla stessa materia?

Ora, come ha già precisato il Presidente, nelle corrispondenti scuole di Londra, Parigi e di altri paesi, si seguono dei criteri diversi, eminentemente pratici. Vi sono dei funzionari dello Stato, di solito molto capaci e molto esperti, che non solo insegnano ma che assistono questi giovani, aiutandoli a comprendere cose e fatti che all'università certamente non si imparano. Per esempio, tutto ciò che riguarda la meccanizzazione, non si apprende certamente a scuola, né a scuola si studia che cosa è in realtà il bilancio dello Stato.

Insomma, questi giovani vanno a Caserta per apprendere come è organizzata la macchina dello Stato di cui debbono diventare funzionari. Si passa quindi da uno studio eminentemente teorico — come quello dell'università — ad uno studio di carattere pratico, che riguarda appunto l'organizzazione dello Stato in tutte le sue manifestazioni.

I colleghi certamente sanno — ma ad ogni modo sarà bene ripeterlo — che i corsi vengono

fatti di norma ogni tre mesi. Per adesso, si possono ospitare, per ogni corso, 150 giovani, tra coloro che hanno vinto i concorsi per personale direttivo (il cosiddetto gruppo A). I corsi, evidentemente, non sono distinti per dicastero, anche perché mancherebbero gli insegnanti specifici.

Vi sono degli insegnamenti comuni, come ad esempio la meccanizzazione, che tutti debbono affrontare, e poi degli insegnamenti di carattere particolare — non molti in verità — a seconda dell'indirizzo finanziario o burocratico dei singoli dicasteri.

Certo, siamo sempre in via di sperimentazione, perché la scuola non ha nemmeno due anni di vita e l'ultimo corso, iniziato in settembre, si è organizzato, per mio consiglio, con criteri completamente diversi rispetto al passato. Ma io ritengo che, per arrivare ad una organizzazione che sia veramente moderna e adeguata al nostro tempo, sia necessaria una legge di questo tipo; poiché ritengo indispensabile che persone dotate di prestigio e capacità stiano lì stabilmente per seguire questi giovani funzionari.

Tra l'altro, il problema è aggravato dal fatto che la scuola è a Caserta e questo crea delle difficoltà che non esisterebbero se essa fosse a Roma.

Lo scopo degli emendamenti è pertanto quello di far sì che la scuola, anziché essere una nuova facoltà universitaria, per giovani laureati, possa essere organizzata come un seminario nel quale vengono impartiti insegnamenti pratici.

A questo proposito, desidero aggiungere che non vi si insegnano solo determinate materie prevalentemente pratiche, ma si fanno anche delle conferenze su singoli argomenti, conferenze tenute da persone qualificate, ma sempre aventi per oggetto materie non universitarie, relative però ai problemi che i giovani dovranno poi affrontare nella loro carriera. Ad esempio il provveditore generale dello Stato fa una conferenza sull'organizzazione del provveditorato. O un altro funzionario o anche un professore, su argomento particolare che però non sia tale da poter essere incluso in un ciclo di lezioni.

Direi che in questo modo si possa risolvere, e mi riferisco in particolare all'articolo 4, anche il problema della retribuzione degli insegnanti. Attualmente, coloro che insegnano, sono retribuiti secondo un sistema che fa riferimento ai corsi universitari, il che diventa piuttosto complesso, a parte che — diciamo la verità... — per dare all'interessato una retribuzione che non sia troppo

ridicola, si deve far finta che egli si sia fermato due giorni a Caserta, quando magari vi è stato un solo giorno.

Se i colleghi desiderano altre spiegazioni, io mi considero ancora a loro disposizione.

BERLINGUER LUIGI. Ho avuto modo ieri di rivedere gli appunti presi, su questa materia, sia in seguito al viaggio di cui ha parlato il Presidente, sia in seguito ad informazioni dirette o sulla base del materiale fornitoci dalla scuola stessa in proposito.

Debbo confessare che l'esperienza fatta in Inghilterra e la lettura del materiale fornitoci dalla scuola, in particolare quello relativo ad un'interessante conferenza del prefetto Rizzo (rettore della stessa), svolta casualmente al *Rotary Club* di Reggio Calabria, che porta il succo degli orientamenti nuovi che si sono manifestati nella direzione didattica dell'Istituto, hanno modificato, almeno in me ed in alcuni colleghi, la opinione espressa durante la discussione precedente, che si dovesse, cioè, dare carattere essenzialmente teorico-scientifico alla scuola.

I colleghi ricorderanno come tale opinione non fosse soltanto nostra; gli stessi onorevoli Lucifredi e Codignola erano piuttosto influenzati da concetti generali di istruzione universitaria.

L'esperienza fatta all'estero, invece, ha dimostrato come per una materia di questo tipo la caratteristica dell'insegnamento debba essere quella di una scuola post-universitaria, collegata direttamente al momento professionale.

Però, quando dico questo, non vorrei essere frainteso, perché mi sembra di leggere nel pensiero dei dirigenti della scuola attuale un'osservazione che condivido pienamente e cioè quella di evitare che uno studio post-universitario come questo, diretto a funzionari della pubblica amministrazione, che debbono seguire la carriera direttiva e che quindi avranno compiti di particolare responsabilità, debba consistere in un semplice addestramento professionale. Si tratta, invece, di coprire delle lacune tipiche del nostro studente universitario. A questo proposito vorrei leggere ciò che in merito scrive il prefetto Rizzo: «...In questi due tipi di insegnamento — qualificazione tecnica e specializzazione scientifica — viene praticamente a convergere tutto il vasto campo di addestramento professionale a carattere prevalentemente settoriale, proprio dei servizi specifici di ciascuna amministrazione. Questo campo di attività è tale per cui ritengo che la scuola superiore deb-

ba essere più propriamente affidata all'iniziativa delle singole amministrazioni interessate e sotto tale riguardo parrebbe auspicabile che l'esempio dei Ministeri della pubblica istruzione, difesa, finanze, poste fosse seguito dalle altre amministrazioni, con la istituzione di proprie scuole per corsi di addestramento nei rispettivi servizi, e quindi a carattere più informativo che formativo ».

Questa osservazione la troviamo identica nelle esperienze svolte in Inghilterra, dove il *training*, che ha il significato di preparazione professionale, viene svolto nei confronti di funzionari attraverso un rapido, o meglio un vasto, giro di attività dei diversi settori dell'amministrazione, senza una concentrazione iniziale (dal momento che si tratta di funzionari di prima nomina), in una determinata specializzazione, anche perché la tendenza dell'amministrazione inglese è quella di far ruotare il funzionario, cercando di evitare, in questo modo, una settorializzazione delle competenze.

In considerazione di questa premessa, che probabilmente è piuttosto confusa, ma che risponde ad un'esigenza vivamente sentita, ritengo che il momento professionale di questo insegnamento — a differenza di quanto avviene nelle facoltà universitarie — debba avere prevalenza, senza però essere distinto in modo rigido da quello culturale generale.

Accedo, pertanto, senz'altro al nuovo testo proposto dal Ministro Preti. Sono convinto, però, che, poiché la scuola è una cosa opportunamente importante (e forse sarebbe opportuno andare a Caserta per discutere direttamente con i dirigenti della scuola stessa), pur essendo io favorevole allo spirito generale informatore di questi emendamenti, sarebbe bene tentare di migliorarne la stesura. Il nostro gruppo, cioè — e lo dico molto francamente — è favorevole a che questo disegno di legge segua il suo *iter* e anche rapidamente, però noi desideriamo che si faccia una legge con una funzione sperimentale — come ha sottolineato giustamente anche il Ministro — e che serva, anche indirettamente, alla università stessa come esperienza, perché non possiamo considerare l'università italiana una realtà immutabile informata sempre alla stessa eccessiva astrattezza (ma si badi nel tempo stesso che astrattezza non è sinonimo di teoricità, poiché non c'è cosa più concreta della teoria).

Pertanto, ritengo che, discutendo con gli stessi dirigenti della scuola che hanno fatto questi importanti esperienze, qualcosa della normativa proposta possa essere modificata.

Proporrei, quindi, che fosse formato un comitato ristretto, anche se di questi comitati c'è una certa inflazione presso la nostra Commissione, composta dai deputati che si sono occupati del problema, i quali, con gli stessi dirigenti della scuola, possano studiare i miglioramenti da apportare al testo.

Per esempio, il corso di studi elaborato dai dirigenti della scuola prevede materie di questo tipo: struttura e programmazione dell'azione amministrativa, politica economica e finanziaria e strumenti amministrativi per la sua organizzazione, statistica applicata; tutte materie nelle quali esiste l'insegnamento universitario. E io sono completamente d'accordo quando mi si dice che un laureato in legge che già ha fatto l'esame di diritto amministrativo non vede con entusiasmo lo stesso professore di diritto amministrativo che fa le stesse lezioni. Però, esiste una possibilità di approfondimento ad opera di quel professore. C'è per esempio un settore in cui la pubblica amministrazione deve aggiornarsi proprio dal punto di vista concettuale, deve cioè intervenire nella vita pubblica italiana, nelle imprese pubbliche, in tutti questi grandi settori in cui il rapporto tra economia e amministrazione è sempre più stretto. È pertanto evidente che un funzionario, che entra adesso nell'amministrazione dello Stato ed ha prospettive di carriera in un mondo nel quale la prevalenza della vita economica nella vita dello Stato sarà sempre maggiore, deve possedere delle cognizioni molto vaste al riguardo.

Ad esempio, i programmi inglesi hanno al centro di tutti gli insegnamenti e dell'addestramento professionale, lo studio dell'economia. E noi sappiamo che questo è in Italia un settore abbastanza trascurato persino negli studi universitari. Gli studi economici hanno quindi una enorme importanza: quando si pensa che essi si concentrano sempre più sulla programmazione, sugli effetti statistici, matematici ed economici della programmazione, è chiaro che ci troviamo di fronte ad un problema che dovrà avere anche da noi una funzione determinante.

Ora, in considerazione di tutto questo, non so se un magistrato della Corte dei conti o del Consiglio di Stato — che si è formata necessariamente un'altra concezione dell'amministrazione — possa effettivamente offrire il contributo migliore.

PRETI, *Ministro senza portafoglio*. Un magistrato della Corte dei conti, può impartire un insegnamento utilissimo in un certo settore. Si pensi al settore ragionieristico, di contabilità...

BERLINGUER LUIGI. Allora il rapporto di 2 a 6 è effettivamente discutibile. Vi è il pericolo che, alla fin fine, a questi giovani si insegni soltanto come mettere a posto un archivio...! Ed allora, pur sussistendo un'esigenza di tipo pratico, ma non praticistico, effettivamente, l'ingresso di queste nuove discipline, sulle quali si dovrà applicare il serio sforzo di aiuto dato dai pubblici funzionari alla riforma burocratica (ai quali noi chiediamo di non essere un ostacolo per la formazione di una mentalità di incentivo alla riforma burocratica), si rivela fondamentale.

Alla stregua di queste osservazioni che mi permetto di esprimere in tutta modestia, penso che, effettivamente, alcuni nuovi aspetti possano essere integrati nella legge.

Per esempio, concordo sul fatto che la stabilità degli insegnanti è esigenza primaria; condivido, altresì, quello che è l'avviso dello stesso prefetto Rizzo, circa la necessità di una definizione più chiara dei compiti della scuola, con riferimento all'articolo 150 del testo unico, che è mutuato dalla legge costitutiva della scuola stessa; sono infine del parere che, dal momento che si dà al Consiglio direttivo il potere di chiamare dei docenti universitari, quindi di mettere nel ruolo dello Stato scienziati quali questi ultimi, questo Consiglio direttivo debba avere anche una sua struttura, che possa dare quelle garanzie che la facoltà universitaria dà.

Anche sotto questo aspetto, dunque, occorre considerare gli emendamenti presentati, che nel loro spirito sono giusti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berlinguer per il suo motivato intervento. Faccio notare alla Commissione che noi dovremmo, qualora l'orientamento nostro fosse favorevole agli articoli 2 e 3, chiedere di necessità il parere della I Commissione. Per altro, siccome la legge consta di due parti, l'una, relativa alla chiamata di professori universitari, di nostra esclusiva competenza, l'altra concernente la chiamata di funzionari dai vari rami dell'amministrazione dello Stato, di competenza specifica della I Commissione, a me pare che la cosa migliore sarebbe, ove noi ci orientassimo, in linea di massima (e voteremo adesso il principio) per l'accettazione di questi criteri, di sottoporre poi alla Presidenza della Camera l'opportunità di far assegnare il provvedimento alle Commissioni riunite: la nostra e quella Affari costituzionali. È difficile legiferare su articoli che sono di tanto interesse per la I Commissione, sulla base di un semplice parere che questa dovrebbe esprimere.

Frattanto, i colleghi che hanno avuto occasione di visitare le scuole straniere e chiunque altro volesse partecipare ai lavori, dovrebbero riunirsi per studiare meglio la formulazione da dare alla legge sulla base anche degli emendamenti governativi.

DE POLZER. Desidererei fare un'osservazione circa le conseguenze che questa giustapposizione fra i docenti universitari e funzionari ministeriali può avere. Io leggo all'articolo 4 che ai docenti di cui ai precedenti articoli 1 e 3, spetta un determinato compenso che grava su determinati capitoli del bilancio. Dunque, si fa tutto un fascio, pur trattandosi di due categorie diverse...

PRESIDENTE. Legga il comma finale dell'articolo 1!

DE POLZER. Vengo appunto a questo! Si dice che ai professori universitari verrà accordato un determinato trattamento, in armonia con il loro stato giuridico e con il loro grado.

Ora, comunque, poiché in effetti tutti costoro come docenti saranno trattati alla pari, noi ci dovremo ritrovare qui, tra un anno, per fare un'appendice alla legge odierna allo scopo di precisare che ai docenti provenienti dalla carriera amministrativa, essendo essi diventati effettivamente di pari funzione dei docenti universitari, è concesso un prolungamento di carriera fino a 70 anni, come per i docenti universitari la legge dispone.

Vi è questa considerazione da tener presente. Coloro che saranno chiamati, dai vari rami dell'Amministrazione statale, acquisteranno - in seguito alla loro assimilazione di professori universitari - una qualifica che altri funzionari non hanno, per esempio quella della inamovibilità. Poiché nella legge si parla purtroppo solo del modo in cui si entra a far parte del corpo insegnanti, ma non di quello secondo il quale se ne esce.

Ora, non creiamo così dei privilegiati? Per altro, gli « inamovibili » possono far bene, benissimo, ma possono fare anche male. Dovrebbero poter essere soggetti ad una rotazione, rotazione che garantirebbe la modernità dell'insegnamento, ed il suo aggiornamento alle variabili esigenze della pubblica amministrazione.

PRETI, *Ministro senza portafoglio*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole De Polzer, e se l'articolo 2 potesse essere interpretato nel senso da lui detto, allo scopo di evitarlo, sarei ben lieto di aggiungere un comma per precisare che una simile interpretazione è assolutamente gratuita.

Non penso che il presente testo possa dar luogo a tale equivoco. Ad ogni modo, poiché oggi non possiamo votare gli articoli, ma solo il principio generale, mi accerterò con i tecnici della materia, per essere ben certo che quel pericolo non lo corriamo; infatti, come diceva appunto il collega De Polzer, sarebbe pazzesco pensare di assegnare dei funzionari, a titolo definitivo, anche perché essi diventerebbero, in questo caso, perdendo la pratica dell'amministrazione, nient'altro che dei surrogati di professori universitari.

PRESIDENTE. In considerazione delle vaste implicazioni di interesse che tutto il provvedimento nel suo complesso presenta per la I Commissione affari costituzionali, alla quale — a norma del decimo comma dell'articolo 40 del regolamento della Camera — è attribuita competenza primaria in materia di pubblico impiego, ritengo che la Commissione

dovrebbe rimettere a quella Commissione, per il parere, dopo averne naturalmente approvato il principio, gli emendamenti governativi agli articoli 2, 3, 4 e 5 del provvedimento, e prospettare alla Presidenza della Camera, in via subordinata, l'opportunità di affidare il disegno di legge all'esame delle due Commissioni riunite.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI